Nella sentenza n.18046/2014 la Cassazione ha confermato l'applicazione, in materia di risarcimenti, delle regole del contratto a termine anche in caso di somministrazione irregolare. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che una volta accertata la illegittimità del rapporto di lavoro per una somministrazione irregolare di manodopera (decreto legislativo n. 276/2003, art.27), al lavoratore deve essere convertito il rapporto di lavoro sull'azienda utilizzatrice. Per quanto riguarda il risarcimento spettante al lavoratore, si è ritenuto che debba attestarsi sulle indicazioni fornite dall'art. 32 della legge n. 183/2010 (c.d. "Collegato Lavoro") tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 18046 del 20/08/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)